



SUL REFERENDUM DEL 2 E 3 GIUGNO 1946

In estrema sintesi

Chi scrive è assillato, ormai in misura crescente, da richieste di chiarimento sulla “Grande Frode” del 1946. Essa comincia ad essere recepita, in tutta la sua gravità, dall’opinione pubblica, la quale lentamente si rende conto di essere stata ingannata per sessant’anni da una cricca di intellettuali venduti al potere (per di più, ad un potere molto corrotto ed inefficiente).

Ma l’imbroglio è stato abile e sofisticato, per cui le spiegazioni riescono complesse e quindi poco....digeribili per ascoltatori e lettori superficiali, avvezzi a narrazioni romanizzate e “leggere”. Bisogna sintetizzare, e purtroppo non si sintetizza mai abbastanza.

Adesso provo a concentrare il discorso su di un punto cruciale e decisivo, che credo verrà capito con meno difficoltà del solito.

I fatti conclusivi si svolgono fra il tardo pomeriggio del 10 giugno e il pomeriggio dell’11 giugno di quell’anno 1946.

Nella Sala della Lupa, verso le 18 del 10, la Cassazione emette una ordinanza, con la quale, in luogo di proclamare (come si prevedeva, e come stabilito dalla legge) il risultato finale del referendum istituzionale, rinvia la decisione al 18 giugno, e dichiara espressamente che in quella occasione comunicherà il totale degli elettori votanti. Questa decisione ha tre precisi significati.

Il primo, che la Suprema Corte intende attenersi all’articolo 2 della legge istitutiva della votazione, il quale prevede che venga proclamata la vittoria della forma istituzionale alla quale sia stata attribuita la maggioranza (più uno) degli “elettori votanti”, e non dei soli “voti validi.” Infatti, se così non fosse, la stessa Corte potrebbe proclamare subito la vittoria della repubblica, in quanto la stessa, sui voti validi, appare con una maggioranza di circa due milioni di voti mentre mancano al conteggio solo 275 sezioni, dalle quali non possono uscire più di 250.000 suffragi in tutto.

Il secondo, che essa tuttavia constata di non potere, al momento, effettuare alcuna proclamazione, non essendo in grado di indicare, appunto, quale sia stato il totale degli “elettori votanti”. Ciò in quanto i trentuno verbali delle sommatorie circoscrizionali, sommati dal cancelliere e letti dal presidente, contengono solo le sommatorie dei voti validi, e non anche quelle dei voti nulli, necessarie per ottenere le sommatorie parziali per circoscrizione, e globali nazionali, degli “elettori votanti”. In altre parole, quella che si chiama la “quadratura” dei risultati.

Il terzo, che nell’adunanza del 18 giugno la Cassazione vuole avere a disposizione questi ulteriori dati, per cui, negli otto giorni mancanti, l’esecutivo dovrà procedere alla finora omessa rilevazione dei voti nulli dai 35.000 verbali sezionali, sommati in sede circoscrizionale (con i soli voti validi), ma che dovrebbero trovarsi ormai a Roma insieme con tutto il materiale elettorale, come disposto dalla legge.

Cosa fa il governo?

Si riunisce più volte, nelle successive 24 ore, e decide di non procedere alla rilevazione disposta dalla Cassazione. La decisione è imposta da Togliatti, ministro guardasigilli, il quale dichiara che non è possibile riaprire i 35.000 verbali e soprattutto che il materiale elettorale “non è qui e forse è già distrutto”.

Conseguentemente, viene senz’altro proclamata la repubblica.

Ogni dialogo con chiunque rimane troncato in partenza.

Questo non è un colpo di Stato?

Può un governo ribellarsi alla più alta magistratura dello Stato?

Può far distruggere il materiale elettorale prima ancora che siano conclusi gli accertamenti sull’esito del voto?

Franco Malnati

TRICOLORE

Direttore Responsabile:

Dr. Riccardo Poli

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052

Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it

www.tricolore-italia.com